



Unione Associazioni dell'Edilizia

S T A T U T I

(versione 1.1.2016)

INDICE

I	DISPOSIZIONI GENERALI	3
II	SCOPI	3
III	SOCI	4
IV	TASSA SOCIALE	5
V	FINANZE E RESPONSABILITÀ	6
VI	ORGANI SOCIALI	6
VII	DISPOSIZIONI FINALI	10
VIII	ENTRATA IN VIGORE	10

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Nome,
forma giuridica

- 1.1 Sotto il nome **Unione Associazioni dell'Edilizia**, in seguito denominata "UAE", è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero, che raggruppa associazioni di categoria attive nel settore dell'edilizia.
- 1.2 Le designazioni contenute nei presenti statuti vanno intese anche per le persone di sesso femminile.

Articolo 2

Sede

La sede è presso il segretariato cantonale.

II SCOPI

Articolo 3

Scopi

L' UAE si prefigge:

- a) l'attiva collaborazione fra le diverse associazioni di categoria nel ramo dell'edilizia;
- b) la collaborazione ed il coordinamento con le associazioni che tutelano interessi comuni;
- c) la definizione di una strategia comune su questioni inerenti l'edilizia del Cantone Ticino;
- d) l'intervento a tutti i livelli per ottenere condizioni-quadro favorevoli all'edilizia;
- e) il promovimento dell'attività edilizia nel Cantone;
- f) la promozione dell'immagine e della concorrenzialità delle ditte ticinesi nel mercato interno ed estero;
- g) il miglioramento della qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale e della sicurezza dei lavoratori nonché la prevenzione degli abusi nell'esercizio della concorrenza mediante l'introduzione e la gestione della Legge sulle imprese artigianali (LIA) e dell'albo delle imprese artigianali, in collaborazione con la Commissione di vigilanza LIA.

Articolo 4

Attuazione degli
scopi societari

Per adempiere a questi scopi, l'UAE prende decisioni che hanno per tutti i soci valore di raccomandazione per la propria attività. Le associazioni si impegnano a rispettare il principio della buona fede e dell'informazione reciproca.

III SOCI

Articolo 5

Categoria di soci L'UAE è composta dalle seguenti categorie di soci:
 a) Soci attivi;
 b) Soci onorari;
 c) Soci sostenitori.

Articolo 6

Soci attivi 6.1 Possono essere soci attivi dell'UAE le associazioni di categoria nel ramo dell'edilizia rappresentate, di norma, dai rispettivi presidenti, vicepresidenti o membri di Comitato.

Soci onorari 6.2 Le persone fisiche che hanno meriti particolari o reso particolari servizi all'UAE o al settore dell'edilizia possono essere nominate soci onorari.

Soci sostenitori 6.3 Le associazioni o altri enti che dimostrano di nutrire interesse per le attività dell'UAE e per il settore dell'edilizia possono essere ammesse quali soci sostenitori.

Articolo 7

Diritto di voto Nella Conferenza cantonale e nell'Assemblea generale ogni socio attivo può essere rappresentato da un massimo di 3 delegati e può esprimere 1 voto. Chi esprime il voto in rappresentanza dell'associazione di categoria riveste una carica in seno al rispettivo Comitato e ha potere decisionale.

I soci onorari e i soci sostenitori non hanno diritto di voto.

Articolo 8

Diritti e obblighi I soci si impegnano a rispettare statuti e regolamenti dell'UAE, nonché ad ottemperare alle decisioni, alle istruzioni e alle disposizioni degli organi societari. I soci si impegnano a salvaguardare, sotto tutti gli aspetti, gli interessi e gli scopi dell'UAE.

Eventuali singole decisioni prese dalla Conferenza cantonale possono essere dichiarate vincolanti.

Nell'ambito delle disposizioni statutarie tutti i membri dell'UAE hanno gli stessi diritti e obblighi.

Articolo 9

Ammissione dei soci 9.1 L'ammissione dei soci attivi spetta alla Conferenza cantonale. Le nomine dei soci onorari e l'adesione dei soci sostenitori necessitano dell'approvazione dell'Assemblea generale.

- | | | |
|--------------------------|-----|---|
| Procedura d'affiliazione | 9.2 | Le domande di ammissione dei soci attivi vanno presentate per iscritto al segretariato cantonale e l'affiliazione entra in vigore dopo che le stesse vengono avallate dalla Conferenza cantonale. |
| Rifiuti | 9.4 | La Conferenza cantonale non è tenuta a motivare il rifiuto di una domanda d'ammissione. |

Articolo 10

- | | | |
|--------------------------------|------|---|
| Perdita della qualità di socio | 10.1 | <p>La qualità di socio termina in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dimissioni notificate per lettera raccomandata al segretariato cantonale dell'UAE rispettando un preavviso di 6 mesi per la fine di un anno civile; b) Esclusione: in caso di uscita o esclusione il socio perde tutti i diritti sul patrimonio sociale; c) Cessazione di attività dell'associazione. |
| Esclusione | 10.2 | <p>L'esclusione di un socio viene decisa dall'Assemblea generale dei soci, con la maggioranza dei due terzi dei voti emessi, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ripetute trasgressioni ai doveri stabiliti dagli statuti e regolamenti; b) Ripetute trasgressioni al principio della buona fede; c) Mancato pagamento delle quote sociali, dopo che il segretariato cantonale ha notificato la messa in mora per lettera raccomandata. <p>All'Assemblea generale il socio interessato non ha diritto di voto. Il socio può ricorrere entro 30 giorni dalla notifica della decisione presso il Tribunale arbitrale.</p> |

IV TASSA SOCIALE

Articolo 11

- | | | |
|---------------|--|--|
| Tassa annuale | | <p>Per sopperire alle spese generali dell'UAE ogni associazione membro si impegna a pagare un contributo annuale fissato dall'Assemblea generale. Per i membri entranti nel corso dell'anno è dovuto il pagamento dell'importo totale annuo se l'ammissione è avvenuta nel corso del primo semestre, mentre per ammissioni ratificate durante il secondo semestre è dovuto il 50% dell'importo totale annuo.</p> |
|---------------|--|--|

L'Assemblea generale fissa inoltre il contributo per i soci sostenitori. I soci onorari sono esentati dall'obbligo di contribuzione.

V FINANZE E RESPONSABILITÀ

Articolo 12

Finanze	12.1	L'UAE sopprime alle spese generali con il fondo creato dai contributi dei soci. Per spese particolari, ossia spese che eccedono la normale amministrazione, decide di volta in volta la Conferenza cantonale e/o l'Assemblea generale, previo preavviso alle singole associazioni di categoria.
Responsabilità	12.2	Per gli impegni sociali risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.
Firma sociale	12.3	L'associazione è vincolata dalla firma del presidente, del vicepresidente e del direttore con firma collettiva a due.

VI ORGANI SOCIALI

Articolo 13

Struttura		L'UAE si compone dei seguenti organi: a) Assemblea dei soci; b) Conferenza cantonale; c) Revisori dei conti; d) Commissioni.
-----------	--	--

Articolo 14

Durata del mandato	14.1	Tutti i titolari di una carica dell'UAE sono eletti per periodi di 3 anni. Di regola, l'eleggibilità è limitata a 3 mandati. Nell'attribuzione delle cariche i membri si impegnano a garantire una rotazione fra le varie associazioni. Il mandato dei revisori dei conti dura 3 anni e, di norma, l'eleggibilità è limitata a 3 mandati.
Indennità	14.2	Eventuali indennità per titolari delle cariche sono definite in un regolamento separato.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 15

Assemblea dei soci	15.1	L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Unione Associazioni dell'Edilizia.
Assemblea generale	15.2	L'Assemblea generale ordinaria dei soci è convocata una volta all'anno dal segretariato cantonale, di regola entro la prima metà dell'anno civile.

Assemblea straordinaria 15.3 Può essere convocata un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta lo si ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata di un terzo dei soci con diritto di voto.

Articolo 16

Convocazione L'Assemblea generale ordinaria viene convocata dal segretariato cantonale e diretta dal presidente.
Una preconvocazione va notificata ai soci, mediante comunicazione scritta, almeno 6 settimane prima. Eventuali proposte di trattande da parte dei soci dovranno pervenire, per iscritto, al segretariato cantonale almeno 3 settimane prima dell'Assemblea. La convocazione definitiva con luogo, data e ordine del giorno dell'Assemblea generale viene notificata ai soci con almeno due settimane di anticipo.

Articolo 17

Presidenza L'Assemblea generale è presieduta dal presidente o dal vicepresidente e, in loro assenza, dal direttore. L'Assemblea generale nomina, se necessario, due scrutatori tra i presenti.

Articolo 18

Competenze esclusive Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea generale:

- a) Approvazione e modifica degli statuti dell'UAE;
- b) Approvazione del rapporto annuale del presidente e delle direttive essenziali della politica societaria;
- c) Approvazione dei conti annuali e del bilancio;
- d) Scarico degli organi responsabili su richiesta della commissione di revisione;
- e) Approvazione del preventivo;
- f) Determinazione della quota sociale annuale;
- g) Nomina fra i membri della Conferenza cantonale del presidente e del vicepresidente;
- h) Nomina dei revisori;
- i) Nomina dei membri onorari e adesione dei soci sostenitori;
- l) Esclusione di soci;
- m) Scioglimento e fusione dell'UAE e designazione dell'istanza di liquidazione.

Articolo 19

Diritto di voto e capacità di deliberare L'Assemblea generale è valida allorquando siano presenti almeno la metà più uno dei soci. Ogni socio attivo ha diritto a 1 voto. Le decisioni sono prese dalla semplice maggioranza dei voti emessi, salvo contraria disposizione statutaria o legale. È riservata l'applicazione dell'art. 10.2.
Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci attivi. Per essere accettato questo provvedimento deve ottenere l'approvazione di tre quarti dei votanti presenti.
Per la modifica degli statuti o di regolamenti è richiesta una maggioranza dei due terzi dei voti emessi dall'Assemblea.

Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese per scrutinio palese. L'associazione può decidere la votazione segreta su singole trattande. È inoltre data facoltà ai soci di esprimersi mediante l'inoltro di prese di posizione scritte; in tal caso la decisione scaturisce dalla maggioranza semplice delle opinioni espresse.

In caso di parità di voti, viene sentito il direttore che ha voto consultivo.

L'Assemblea generale può deliberare solamente in merito agli oggetti elencati nell'ordine del giorno. Di ogni seduta deve essere tenuto un verbale.

CONFERENZA CANTONALE

Articolo 20

Conferenza cantonale (CC)	20.1	La Conferenza cantonale (CC) è l'organo direttivo dell'UAE ed è composta dalle associazioni affiliate all'UAE. Ogni socio è rappresentato da un massimo di 3 delegati e ha diritto a 1 voto.
Eleggibilità	20.2	Di norma, i rappresentanti ufficiali delle singole associazioni (presidente, vicepresidente o membri di Comitato) sono i membri della CC. Chi esprime il voto a nome della singola associazione riveste una carica in seno al rispettivo Comitato e ha potere decisionale.
Convocazione	20.3	La CC si riunisce di norma 4 volte all'anno e/o ogni qualvolta ciò risulti necessario. La convocazione viene trasmessa per iscritto dal segretariato cantonale rispettando un termine adeguato.
Presidenza	20.4	Il presidente, o in sua assenza il vicepresidente o il direttore, dirige i lavori.

Articolo 21

Competenze CC		Tutte le questioni che gli statuti o i regolamenti non attribuiscono espressamente ad altri organi societari sono di competenza della CC.
---------------	--	---

In particolare compete alla CC:

- a) Fungere da portavoce ufficiale dell'UAE;
- b) Rappresentare l'UAE nei confronti di istanze politiche, economiche e sociali;
- c) Rendere vincolanti per i soci determinate risoluzioni/decisioni;
- d) Elaborare le direttive di politica societaria da sottoporre all'Assemblea generale;
- e) Elaborare proposte e trattande da sottoporre all'Assemblea generale;
- f) Attuare le decisioni dell'Assemblea generale;
- g) Nominare il direttore;
- h) Dirigere, coordinare e sorvegliare l'attività del segretariato cantonale e degli altri organi;

- i) Amministrare, in collaborazione con il segretariato cantonale, il patrimonio dell'UAE;
- l) Costituire, comporre e sciogliere commissioni;
- m) Decidere in merito alle ammissioni e dimissioni di soci attivi;
- n) Elaborare statuti e regolamenti.

Articolo 22

Diritto di voto e
capacità di deliberare

La CC delibera in modo valido allorquando siano presenti almeno la metà più uno dei soci. Essa decide con la maggioranza semplice dei voti. È inoltre data facoltà ai soci di esprimersi mediante l'inoltro di prese di posizione scritte; in tal caso la decisione scaturisce dalla maggioranza semplice delle opinioni espresse.

Di ogni seduta deve essere tenuto un verbale.

Articolo 23

Commissioni

Le decisioni di eventuali commissioni non impegnano l'associazione fintanto che non vengono ratificate dalla CC.

SEGRETARIATO CANTONALE

Articolo 24

- | | | |
|------------------------|------|--|
| Segretariato cantonale | 24.1 | L'UAE ha un segretariato cantonale permanente. |
| Segretario cantonale | 24.2 | La direzione e l'amministrazione dell'UAE sono curati dal direttore. |
| Partecipazione | 24.3 | Le sedute della CC e dell'Assemblea generale sono svolte, di principio, con la partecipazione del direttore che ha voto consultivo. |
| Incarico | 24.4 | L'incarico del segretariato cantonale è di competenza della CC. |
| Revoca incarico | 24.5 | La revoca dell'incarico del segretariato cantonale può essere notificata per iscritto da ambo le parti rispettando un preavviso di 6 mesi per la fine di un anno civile. |

REVISORI

Articolo 25

- | | | |
|--------------------|------|---|
| Revisori dei conti | 25.1 | La Commissione di revisione si compone di due revisori e di un supplente nominati per 3 anni dall'Assemblea generale. |
| | 25.2 | I revisori sono rieleggibili di norma per un periodo limitato a 3 mandati. |

- 25.3 I revisori verificano i conti dell'UAE controllando che:
- a) Siano rispettate le prescrizioni contabili e legali;
 - b) I fondi siano utilizzati in conformità alle prescrizioni ed alle delibere.
- I revisori devono sottoporre all'Assemblea generale un rapporto scritto sui conti annuali e sul bilancio per richiedere lo scarico degli organi responsabili dell'UAE.

Anno contabile 25.4 L'anno contabile si chiude al 31 dicembre.

VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Tribunale arbitrale

Le controversie tra gli organi dell'UAE o tra organi dell'UAE e singoli soci devono essere sottoposte ad un tribunale arbitrale di tre persone entro 30 giorni dalla notifica scritta della decisione contestata.
La costituzione del tribunale arbitrale, come pure la procedura, sono definite in un regolamento interno.

Articolo 27

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'UAE, a liquidazione avvenuta, il patrimonio esistente sarà ripartito fra i soci attivi a quel momento in proporzione alle quote versate. I particolari saranno precisati dall'Assemblea generale.

VIII ENTRATA IN VIGORE

Articolo 28

Entrata in vigore

I presenti statuti sostituiscono i precedenti del 24.09.1997 e del 15.06.2009.
I presenti statuti, approvati dall'Assemblea straordinaria UAE del 25 gennaio 2016, entrano in vigore retroattivamente al **1° gennaio 2016** mediante sottoscrizione, da parte dei presidenti di tutte le associazioni affiliate, della distinta delle firme allegata al presente documento.